

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam, con sentenza 2 aprile 2002, nel procedimento tra Hoogenboom Production Ltd. e l'ispettore Belastingdienst / Douanedistrict Rotterdam**

(Causa C-137/02)

(2002/C 144/37)

Con sentenza 2 aprile 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 aprile 2002, nel procedimento tra Hoogenboom Production Ltd. e l'ispettore Belastingdienst / Douanedistrict Rotterdam, il Gerechtshof te Amsterdam, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

La questione è identica a quella posta nella causa C-133/02<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> V. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

**Ricorso della Mag Instrument, Inc. contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 7 febbraio 2002 nella causa T-88/00, Mag Instrument, Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 aprile 2002**

(Causa C-136/02 P)

(2002/C 144/38)

L'11 aprile 2002 la Mag Instrument, rappresentata dagli avv.ti Alexander Nette, Dr. jur. Guntram Rahn, Wedig von der Ostensacken, e Holger Stratmann dello Studio legale Hoffmann Eitle, Monaco, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 7 febbraio 2002, nella causa T-88/02, Mag Instrument, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)<sup>(1)</sup>.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2002, causa T-88/00, dichiarando che non sussistono gli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento sul marchio comunitario in relazione alle domande di registrazione di marchio

comunitario n. 000139527, n. 000119552, n. 000206789, n. 000206698, nonché n. 000206870;

- annullare la decisione della Seconda Commissione di ricorso 14 febbraio 2000 nei procedimenti R 0237/1999-2, R 0238/1999-2, R 0239/1999-2, R 0240/1999-2, R 0241/1999-2;
- condannare la parte resistente alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94<sup>(2)</sup>: il Tribunale nella sua sentenza non si occupa dell'insieme dei segni oggetto della domanda di registrazione, ma, a seguito di uno studio analitico, pone a base del suo esame elementi della domanda non pertinenti.
- Errata valutazione delle prove in contrasto con i principi di logica: il Tribunale ha a torto omesso di prendere in considerazione le fattispecie e prove, da esso espressamente ignorate, che riguardano solo il carattere distintivo originale per il fatto che le stesse farebbero riferimento al solo carattere distintivo acquisito con l'uso, violando così i generali principi di logica. Tuttavia anche rispetto agli elementi di fatto ed alle prove che non si può escludere si riferiscano, tra l'altro, al carattere distintivo acquisito con l'uso, molti elementi depongono a favore del fatto che il carattere distintivo non è stato acquisito solo con l'uso, ma che già sussisteva in origine. E' evidente che solo un buon design viene imitato.
- Violazione del diritto alla difesa (combinato disposto dell'art. 6, n. 2, CE e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 41, n. 2, primo trattino, della carta dei diritti fondamentali della UE): il Tribunale non ha assolutamente esaminato in concreto le notevoli sfaccettature che risultano dagli accertamenti di fatto e dalle prove prodotte dalla ricorrente e non ha palesemente valutato a sufficienza il materiale prodotto relativo al carattere distintivo originale.
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94: il Tribunale ritiene erroneamente che la reputazione, ossia l'effettiva percezione da parte del pubblico interessato, non possa venir considerata nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. b), ma esclusivamente nell'ambito dell'art. 7, n. 3.
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94: il Tribunale ha omesso di effettuare propri accertamenti di fatto relativi alle questioni se le forme, come da esso semplicemente ammesso in generale, siano

effettivamente abituali, se il consumatore sia abituato alla forma oggetto della domanda di registrazione, se tali forme si trovino comunemente in commercio, e se la natura dei marchi influenzi la percezione degli stessi tramite il citato pubblico interessato.

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94: il Tribunale pone requisiti eccessivi al carattere distintivo.
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94: il Tribunale pone requisiti errati e non previsti dal regolamento al carattere distintivo, presumendo, senza qualsivoglia elemento di fatto, che una «varietà di design», da esso ipotizzata, e l'abitudine del consumatore a forme analoghe a quelle oggetto del procedimento incidano sul carattere distintivo.

(1) Non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza.

(2) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social Security Commissioner, Londres, con ordinanza 28 mars 2002, nella causa Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and Pensions**

(Causa C-138/02)

(2002/C 144/39)

Con ordinanza 28 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 aprile 2002, nella causa Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and Pensions, il Social Security Commissioner, Londres, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se una persona che si trovi nelle condizioni del richiedente nella presente causa sia un lavoratore ai sensi del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612<sup>(1)</sup>.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se una persona che si trovi nelle condizioni del richiedente nella presente causa abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 68/360/CEE<sup>(2)</sup>.
- 3) Nel caso in cui tanto la prima quanto la seconda questione siano risolte negativamente, se vi siano disposizioni o principi del diritto delle Comunità europee che esigano la concessione di prestazioni di sicurezza sociale alle stesse

condizioni richieste per aver diritto all'assegno per persone che cercano lavoro basato sui redditi ad una persona che si trovi nelle stesse condizioni del richiedente nella presente causa.

(1) Relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

(2) Relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords, con ordinanza 17 dicembre 2001, nella causa Regina contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food (resistente) ex parte S P Anastasiou (Pissouri) Limited e altri (ricorrenti), Cypfruvex (UK) Ltd, Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (intervententi)**

(Causa C-140/02)

(2002/C 144/40)

Con ordinanza 17 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 aprile 2002, nella causa Regina contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food (resistente) ex parte S P Anastasiou (Pissouri) Limited e altri (ricorrenti), Cypfruvex (UK) Ltd, Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (intervententi), la House of Lords ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Qualora frutti di citrus originari da un paese terzo siano stati spediti in un altro paese terzo se, il requisito particolare di cui alla voce 16.1, dell'allegato IV A della direttiva 77/93/CEE, ora direttiva 2000/29/CE<sup>(1)</sup>, secondo il quale l'imballaggio deve recare un adeguato marchio di origine possa essere integrato solo nel paese di origine o se, alternativamente, esso possa essere integrato in qualsiasi altro paese terzo.
2. Se la constatazione ufficiale prescritta nelle voci 16.2 e 16.4 della direttiva 2000/29/CEE, circa il paese di origine